

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente alcune modificazioni della legge tributaria
dell'11 aprile 1950

(del 13 novembre 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il 3 novembre 1952 gli on. Olgiati e confirmatari presentavano a codesto Gran Consiglio una iniziativa parlamentare, a nome dei gruppi liberale-radical, socialista e agrario, secondo la quale, conosciuto che fosse con sufficiente approssimazione il gettito d'imposta raggiunto con la legge tributaria dell'11 aprile 1950, si proponeva la introduzione di determinati ritocchi alla legge medesima, intesi ad accentuarne il carattere sociale e particolarmente nel senso

- a) di abrogare le limitazioni dell'influenza degli sgravi sociali previsti all'articolo 30 §;
- b) di aumentare il minimo di esistenza esente dall'imposta;
- c) di aumentare le deduzioni a carattere sociale;
- d) di applicare gli sgravi anche al reddito dei minorenni conviventi con la famiglia;
- e) di aumentare la compensazione intercomunale in favore dei Comuni economicamente depressi.

Il nuovo decreto legislativo avrebbe dovuto avere applicazione, secondo i promotori, col 1. gennaio 1953.

Contemporaneamente un'iniziativa dei medesimi firmatari trovava, per intervenuto accordo fra i gruppi rappresentati in Gran Consiglio in relazione ad una iniziativa popolare promossa dal Partito conservatore democratico, la sua liquidazione: codesto Gran Consiglio approvava un decreto legislativo, il 19 gennaio 1953, che introduceva nella legge tributaria alcune variazioni limitatamente agli anni 1951 - 1952 - 1953, con scadenza il 31 dicembre prossimo.

Il Consiglio di Stato ha il pregio, col presente messaggio, di dar corso, per quanto lo concerne, all'iniziativa parlamentare di cui sopra, e di presentare a codesto Gran Consiglio proposte concrete di modifica di alcuni articoli della legge tributaria, a seguito della conoscenza con sufficiente approssimazione del gettito reale dato dalla legge nel 1951 e 1952.

I. IL GETTITO FISCALE

SECONDO LA LEGGE TRIBUTARIA 11 APRILE 1950

(senza le conseguenze del decreto legislativo 19 gennaio 1953)

Il gettito fiscale 1951 e 1952 (tendenzialmente identici), senza la incidenza del decreto legislativo 19 gennaio 1953, è stato accertato come segue:

gettito di tassazione	Fr. 20.440.000,—
perdite per procedura di reclamo (6 % ca.)	» 1.230.000,—
	<hr/>
	Fr. 19.210.000,—
perdite per procedura di ricorso (3 % ca.)	» 580.000,—
	<hr/>
gettito effettivo teorico	Fr. 18.630.000,—

Questo importo corrisponde a un incasso completo dell'imposta. Notoriamente deve essere calcolata una certa percentuale di perdite, abbandoni, parenze, inesigibili ecc. Si può ritenere come cifra per i calcoli un importo di Fr. 18.500.000,—.

II. GLI SGRAVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GENNAIO 1953

Gli sgravi decisi dal decreto legislativo 19 gennaio 1953 comportano :

a) 5 % per tutti i contribuenti con oltre Fr. 4.000,— di reddito imponibile, 10 % ai contribuenti con imposta fra Fr. 200,— e Fr. 400,— con più di due figli a carico, 15 % ai contribuenti con imposta fino a Fr. 200,— e con più di due figli a carico	Fr. 785.000,—
b) 10 % ai contribuenti con imposta fino a a Fr. 200,—	Fr. 470.000,—
Totale persone fisiche	<u>Fr. 1.255.000,—</u>
c) persone giuridiche (5 %)	Fr. 220.000,—
Totale generale	<u>Fr. 1.475.000,—</u>

L'importo di consuntivo può quindi essere valutato in Fr. 17.100.000,— senza le perdite indicate al punto I : l'incasso effettivo può essere calcolato in franchi 15,8 a 16 milioni di franchi. Il consuntivo degli anni 1951 e 1952 deve quindi essere rettificato di conseguenza. Il consuntivo 1951 non varia in quanto le imposte vennero allora calcolate in 15,9 milioni di franchi : il consuntivo 1952, recentemente approvato da codesto Gran Consiglio, con un'entrata di Fr. 18,0 milioni per imposta cantonale peggiora della differenza di circa Fr. 2,0 milioni e chiude con un deficit dell'ordine di 3,1 milioni di franchi.

III. GLI SGRAVI PREVISTI DALLA LEGGE TRIBUTARIA 11 APRILE 1950

Prima di passare a problemi singoli, ci è dato di fornire a codesto Gran Consiglio, in aggiunta e a commento delle tabelle statistiche che uniamo al messaggio e alla ulteriore documentazione grafica che teniamo a disposizione della Commissione che codesto Gran Consiglio incaricherà dell'esame del messaggio medesimo, alcuni dati riferentisi all'accertamento e alle conseguenze della legge tributaria 11 aprile 1950.

A) *Reddito cantonale lordo accertato.* Il reddito cantonale lordo accertato in sede di tassazione, ossia prima dell'evasione dei reclami e dei ricorsi (tutte le cifre che daremo si baseranno su tale premessa) è di Fr. 400.100.450,—.

B) Le *quote AVS* ammesse in deduzione senza limitazioni raggiungono 1 Fr. 6 milioni.

C) Le *deduzioni per oneri assicurativi* sono godute intieramente, ossia per le cifre massime consentite da

n. 7860 per Fr. 400,—	Fr. 3.144.000,—
n. 5238 celibi per Fr. 300,—	Fr. 1.570.000,—
e per un importo medio di Fr. 100,— (calcolo arrotondato) da n. 59.400 contribuenti	Fr. 5.940.000,—
Totale	<u>Fr. 10.655.000,—</u>

D) Le *deduzioni per stipendi e salari esattamente accertati* (20 % con un massimo di Fr. 2.000,—) sono calcolate in Fr. 49.788.913,— secondo il seguente conteggio :

Reddito netto dei dipendenti	Fr. 189.672.050,—
+ oneri assicurativi (media)	Fr. 9.483.602,—
Totale	<u>Fr. 199.155.652,—</u>

Deduzione del 25 % del totale (rispettivamente pari al 20 % del lordo) = Fr. 49.788.913,—.

Tenendo conto dei contribuenti che godono di una riduzione inferiore al 20 % per la limitazione dei 2.000,— franchi ci sembra di poter fissare un importo approssimativo di Fr. 45.000.000,—.

Va notato che la deduzione si applica anche ai salari provenienti da contratto collettivo di lavoro, pur mancando la documentazione totale delle somme effettivamente percepite, con dichiarazione del datore di lavoro, per la difficoltà di esigere dall'operaio la presentazione delle numerose dichiarazioni provenienti da diversi datori di lavoro nel biennio di computo.

E) L'agricoltura è tassata per un reddito netto di Fr. 19.218.560,—, arrotondati a Fr. 20.000.000,— per l'aggiunta degli oneri assicurativi, per ottenere la cifra su cui si calcola il lordo. La deduzione importa Fr. 5.000.000,— : crediamo di non dover correggere questa cifra per la diminuzione teorica derivante dal limite massimo di Fr. 1.500,— data la struttura dell'economia agricola ticinese in cui i redditi superiori a Fr. 8.000,— sono pochissimi.

F) Le *altre deduzioni* (art. 19 §, art. 28 a) c), art. 31) per doppia economia, oneri permanenti, redditi inferiori a Fr. 400,— sono valutate a franchi 3.000.000,—.

G) Le *deduzioni sociali* si applicano a un reddito complessivo di franchi 324.772.550,— (A — [B+C+D+E+F]) e comportano Fr. 69.579.100,—, il che riduce il reddito imponibile a Fr. 260.866.350,— (compreso il reddito minorenni di Fr. 5.672.900,—).

Da ciò si deduce che, per gli sgravi previsti dalla legge tributaria 11 aprile 1950, il 35 % del reddito lordo cantonale va esente d'imposta.

Il Consiglio di Stato deve rilevare che questo cumulo di sgravi ha le sue *conseguenze nell'imposta comunale* : i 7248 contribuenti senza reddito imponibile cantonalmente non pagano imposta sul reddito neppure nel Comune — salvo testatico e fuocatico : i 16.306 contribuenti nella categoria da Fr. 100,— a Fr. 1.000,— pagano nel Comune altrettanto poco ecc. Che ciò si rifletta nel moltiplicatore comunale e segnatamente nei Comuni piccoli o poveri con fabbisogno relativamente forte, è naturale.

IV. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

A) *Deduzioni sociali*

Nel corso delle discussioni in seno alla Commissione speciale per l'esame del progetto di legge tributaria e delle discussioni davanti a codesto Gran Consiglio, il Consiglio di Stato aveva ripetutamente affermato il carattere prudenziale dell'art. 30 §, il quale prescriveva che il contribuente dovesse essere imposto almeno per il 30 % del suo reddito, se coniugato e per il 40 % se celibe malgrado gli sgravi di legge. Si calcolava allora che l'articolo in parola portasse ad una perdita di ca. Fr. 200.000,— : oggi la perdita relativa è accertata invece in soli Fr. 95.000,— per il fatto dei migliori accertamenti.

Dato il risultato degli accertamenti medesimi e ritenuto che la misura limitativa impediva evidentemente l'intero godimento degli sgravi sociali alle categorie infime di reddito, il Consiglio di Stato ne propone l'abbandono.

Contemporaneamente il Consiglio di Stato propone che gli sgravi alla base vengano lievemente aumentati e precisamente secondo la scala seguente :

redditi sino a	Fr. 2.000,—	Fr. 1.200,—
redditi da Fr. 2.001,— a	Fr. 4.000,—	Fr. 1.000,—
redditi da Fr. 4.001,— a	Fr. 10.000,—	Fr. 800,—
redditi da Fr. 10.001,— a	Fr. 15.000,—	Fr. 600,—
redditi oltre Fr. 15.001,—		Fr. 400,—

L'aumento per le categorie fino a Fr. 15.000,— è di Fr. 100,— o Fr. 200,— : nuova è la concessione di una deduzione di Fr. 400,— per le categorie di reddito superiori a Fr. 15.000,—. Vale a questo proposito osservare che quelle categorie sono l'oggetto di tre imposte progressive : comunale cantonale e federale, tutte con aliquote salenti verso l'alto e deduzioni decrescenti o addirittura escluse : il Consiglio di Stato, visto anche che nel decreto legislativo 19 gennaio 1953 queste categorie godevano di una riduzione del 5 % dell'imposta e tenuto conto del fardello d'imposta federale loro incombente, ritiene che un computo di oneri di Fr. 400,— corrisponda a maggiore equità e si imponga per un più vasto criterio di giustizia distributiva.

La lettera b) dell'art. 30 deve rimanere inalterata, se si vuole evitare una ancor maggiore discriminazione dei celibi nei confronti dei coniugati, già sensibile per gli altri motivi di legge : deve invece, in consonanza con la proposta di cui sopra, essere variato l'art. 30 al. 2 con la diminuzione a Fr. 200,— dell'importo esente, fin qui stabilito in Fr. 400,—, per evitare che l'aumento di Fr. 200,— per i redditi fino a Fr. 2.000,— porti, invece che una diminuzione dell'imposta, addirittura un completo esonero dei redditi tassati fin qui entro i Fr. 600,—.

La conseguenza finanziaria delle proposte di cui sopra è di Fr. 505.000,— per minor gettito a seguito del nuovo art. 30 e di Fr. 95.000,— per l'abbandono dell'art. 30 §, con un totale di Fr. 600.000,—.

Le perdite finanziarie per lo Stato si ripercuoteranno, come è naturale, in campo comunale ed esigeranno in parecchi Comuni un rialzo del tasso comunale : ciò avverrà tuttavia solo nel 1955 poichè sarà quello l'anno d'imposta comunale che avrà come base l'imposta cantonale 1954. Questa considerazione vale naturalmente a titolo di paragone con i tassi comunali che non soffrono dell'incidenza del decreto legislativo 19 gennaio 1953.

B) *Deduzioni per i figli*

L'art. 32 L. T. prevede, per ogni figlio, una deduzione di Fr. 10,—. In occasione delle discussioni che portarono al decreto legislativo 19 gennaio 1953 si manifestarono tendenze per un maggiore beneficio a favore delle famiglie numerose.

La stratificazione dei contribuenti in funzione del numero di figli o persone a carico risulta dalle tabelle annesse : il Consiglio di Stato propone di modificare l'art. 32 in modo che, mantenuta una diminuzione di Fr. 10,— per il primo e il secondo figlio o persona a carico, la deduzione sia aumentata a Fr. 15,— per il terzo e il quarto e a Fr. 20,— per il quinto e seguenti.

La perdita d'imposta passa da Fr. 399.460,— a Fr. 444.050,— con un aumento di Fr. 44.590,—.

L'aumento della deduzione per i figli ha da valere solo in sede cantonale e non in sede comunale, per le ragioni più volte dette e per evitare contraccolpi nei piccoli Comuni.

C) *Valori di stima e valori di perequazione*

L'art. 36 recita che gli immobili sono tassati nel Cantone per il loro valore di stima. Il dispositivo era stato introdotto in funzione dell'insufficiente accertamento dei valori immobiliari oltre che per euritmia con la tassazione dei capitali liquidi. La revisione già in parte compiuta e comunque matura per essere introdotta e messa in vigore con effetto sull'imposta del III periodo cantonale, che interessa un forte numero dei principali Comuni del Cantone : la nuova legge che prescrive il turno per tutti i Comuni di 10-15 anni per una revisione ecc. permettono di considerare opportuna la reintroduzione del criterio del valore di perequazione. Ci si potrebbe chiedere se la perequazione abbia a valere solo per le stime già rivedute e la stima per quelle non ancora rivedute : tale tesi potrebbe avere qualche valore in sede teorica, ma disattenderebbe al

criterio della uniformità di trattamento fra i cittadini, per cui vale ritenere il principio della perequazione (ossia della impossibilità dei valori immobiliari nella misura dell'80 % della stima) per tutti i beni immobili del Cantone. I Comuni in cui la revisione non è ancora avvenuta ne saranno oggetto nel corso dei prossimi anni, per cui, col ritmo decennale-quindicennale, tutti troveranno la loro giusta e costante valutazione.

La stima immobiliare del Cantone, scontando i risultati delle nuove stime compiute o in corso, è calcolata in Fr. 1.300.000.000,—. La perequazione, pari all'80 %, fa scendere l'imponibile a Fr. 1.040.000.000,— con una diminuzione di Fr. 260.000.000,—. All'aliquota media del 2,186 % ciò dà un minor gettito di Fr. 568.360,—. Ciò naturalmente per il raffronto tra quello che sarebbe il gettito mantenendo il sistema attuale con le nuove stime e il gettito con le nuove stime e il nuovo sistema.

L'entrata in vigore di questo dispositivo deve avvenire col 1. gennaio 1955 : infatti solo in quell'occasione avranno valore agli effetti della imposta cantonale le nuove stime, e agli effetti dell'imposta comunale per l'incidenza della tassa immobiliare di cui diremo sotto. Le nuove stime avranno invece gli effetti normali dal momento della loro messa in vigore, anche prima del 1. gennaio 1955, per tutte le altre norme che si basano su di esse.

D) *Tassa immobiliare comunale*

L'art. 36 modificato come sopra descritto provoca il riesame dell'art. 71 concernente la tassa immobiliare comunale e la posizione del Comune.

Scendendo alla perequazione, ne avranno indubbio e sensibile svantaggio i Comuni in cui la revisione non ha ancora avuto luogo, in paragone con i Comuni in cui la revisione ha immediata applicazione e comunque il rapporto fra imposta sulla sostanza immobiliare e imposta sul resto della sostanza e sul reddito ne uscirebbe di parecchio mutato nei confronti di ciò che il legislatore volle con l'art. 71. Occorre in sostanza adeguare le aliquote della tassa immobiliare alla mutata situazione di base in modo che esse continuino a dare al Comune il medesimo gettito (a pari stima) o gettito proporzionalmente uguale. Le aliquote devono quindi essere aumentate del 20 % : arrotondandole tuttavia in modo da rendere semplice il calcolo. Le nuove aliquote saranno pertanto del 0,65 %, dell'1 % dell'1,25 %, dell'1,5 % e del 2 %, inalterate le categorie di tasso d'imposta cui esse si applicano, in sostituzione delle antiche.

E) Il decreto legislativo 19 gennaio 1953 ha modificata sostanzialmente la situazione della *pubblica assistenza*. In revisione dell'articolo fondamentale che stabilisce il finanziamento della pubblica assistenza, oltre alla quota cantonale, con una imposta del 0,85 % sul reddito e 0,85 % sulla sostanza, esso ha ridotte le aliquote, per le persone fisiche, alla metà, ossia al 0,425 % e 0,425 %. La perdita d'introiti fu di Fr. 1.417.375,—, colmata nel bilancio particolare dell'assistenza con un versamento supplementare del Cantone di Fr. 1.400.000,—. Il gettito, secondo le aliquote originarie, sarebbe infatti stato di Fr. 3.411.900,— di cui Fr. 577.150,— a carico delle persone giuridiche.

Il gettito delle imposte ordinarie non permette di prevedere con tranquillità, senza mutare le basi di percezione, il mantenimento di un importo di Fr. 2,4 milioni a carico dello Stato. D'altronde è vivo il desiderio in molti che il finanziamento dell'assistenza non avvenga più secondo una tassa speciale, ma esclusivamente con la imposta ordinaria, ossia a carico del bilancio dello Stato. L'accettazione di una tale tesi, che merita certamente d'essere esaminata da vicino anche per i suoi riflessi generali sui rapporti fra Stato e Comuni, esigerebbe comunque una riforma della scala delle aliquote della legge tributaria o la decisione di centesimi addizionali alle aliquote base. Una simile revisione non è possibile senza un accurato studio, per i riflessi sensibilissimi che essa potrebbe avere nell'un caso sulle finanze comunali (variazione delle aliquote)

e nell'altro sulla posizione del singolo contribuente e sulla distribuzione generale degli oneri (centesimi addizionali): il Consiglio di Stato è addivenuto alla decisione di nominare una Commissione che abbia a studiare da vicino il problema e nel frattempo di proporre che l'art. 41 della legge sulla pubblica assistenza sia modificato nel senso che l'aliquota per le persone fisiche venga fissata in 0,50 % sul reddito e in 0,50 ‰ sulla sostanza, inalterata la percentuale del 0,85 %, rispettivamente del 0,85 ‰ per le persone giuridiche.

La differenza di gettito è di Fr. 250.000,— circa (Fr. 1.667.500,— contro Fr. 1.417.350,— per le persone fisiche): essa permette di ridurre la partecipazione dello Stato a Fr. 2.200.000,—, pur lasciando all'assistenza un certo margine sul proprio bilancio.

F) Il problema della compensazione intercomunale ha formato oggetto di numerose ricerche e di numerosi studi da parte degli organi competenti dello Stato. Il Consiglio di Stato ha nominato inoltre una Commissione speciale, la quale, nella sua prima e fin qui unica riunione, ha formulato numerose proposte che a lor volta esigono indagini statistiche di non indifferente mole. Una proposta tuttavia, ventilata in quella sede, si presta a immediata realizzazione anche se, da sola, non risolve la situazione generale, ed è quella della riduzione del tasso d'imposta comunale che dà diritto al Comune di chiedere al Cantone l'intervento moderatore. Come è noto, attualmente il Comune ha diritto di chiedere l'aiuto al Cantone quando il suo tasso superi il 200 % dell'imposta cantonale. Dall'esame della situazione risulta evidente che la forte riduzione delle imposte cantonali, basata sulla riduzione dell'imponibile a seguito degli sgravi, ha reso necessario un moltiplicatore relativamente alto in molti Comuni. In quasi tutti i Comuni inoltre il fabbisogno è aumentato di parecchio e non venne più compresso nei preventivi con la cura d'un tempo, — difficile è infatti fare un parallelo esatto fra il vecchio tasso d'imposta e il nuovo moltiplicatore, e la franciniana cautela politica del controllo dei Municipi attraverso il tasso d'imposta è venuta per un anno praticamente a cadere. Si ha l'impressione che molti Comuni abbiano fatta una rivalutazione a freddo del tasso d'imposta, tenuto precedentemente al disotto del necessario. Cionondimeno occorre tener presente che ogni alleviamento a favore dei Comuni sarà benvenuto, soprattutto se può preludere ad una revisione dei loro rapporti finanziari con lo Stato.

Si può pensare a un sistema per cui i cittadini, per determinati oneri amministrativi comunali, siano chiamati a pagare la medesima percentuale in ogni Comune, con compensazione dell'eccedenza (oneri per la scuola, per l'amministrazione, per la disoccupazione ecc.).

Si può pensare parimenti a un diverso riparto delle imposte comunali per determinate industrie, ad esempio idroelettriche, e ad altre soluzioni ancora, che tutte esigono comunque uno studio a sè e una indagine che supera certamente le possibilità date da una legge fiscale. Subito si può tuttavia andare incontro ai Comuni riducendo le condizioni negative per un intervento dello Stato e la proposta dello scrivente Consiglio di Stato è nel senso di diminuire al 150 % della imposta cantonale il limite che mette in moto la compensazione intercomunale di cui all'art. 72. Per l'effetto degli sgravi di cui al presente messaggio, il numero dei Comuni che potranno beneficiare di tale misura aumenterà e aumenterà la somma necessaria alla compensazione. Il fondo di franchi 100.000,— annui stanziati dalla Banca dello Stato secondo la recente riforma legislativa a tale riguardo potrebbe anche bastare, per cui non formuliamo qui calcoli di aggravio per il bilancio cantonale, prima d'aver fatta in merito la constatazione relativa. Il Comune infatti può chiedere l'intervento del Cantone e può anche non chiederlo.

Una ricapitolazione in sede di bilancio preventivo 1953 dimostra che già oggi lo Stato destina ai Comuni un importo poco lontano dai 3 milioni di franchi, sotto diverse forme: non è naturalmente detto che tale importo vada esclusi-

vamente ai Comuni nel bisogno e forse occorrerà che i Comuni in migliori condizioni si abituino all'idea di ricevere dal Cantone meno di quanto ricevono oggi, per permettere la concentrazione degli sforzi finanziari là ove il bisogno è maggiore.

V. LE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE

Le modifiche alla legge tributaria e alla legge sulla pubblica assistenza qui descritte dovrebbero entrare in vigore con il 1. gennaio 1954, data in cui scade la validità del decreto legislativo del 19 gennaio 1953.

L'applicazione di quel decreto, che veniva ad incidere sul periodo fiscale 1951 e 1952 già in buona parte terminato e sul 1953 che stava per iniziarsi, ha procurato alla amministrazione fiscale un lavoro supplementare fortissimo che si è inserito sul ritardo precedentemente accumulato. Sono circa 3000 giornate lavorative supplementari che si aggiunsero a quelle che sarebbero state necessarie per recuperare il tempo perduto. Il periodo fiscale 1951/1952 poté essere terminato solo alla fine dell'estate 1953 e le conseguenze finanziarie e le conseguenze per il singolo contribuente costretto ad attendere per mesi e mesi la definizione della propria situazione tributaria sono facili da immaginare.

Le modifiche che qui proponiamo vengono a inserirsi a metà del periodo fiscale 1953/54 : ad evitare che il lavoro amministrativo si gonfi in modo tale da rendere nuovamente problematico il mantenimento dei termini, le modifiche medesime vennero studiate in modo da essere semplici quanto mai e da non influire minimamente sul lavoro di accertamento e sulla definizione del reddito lordo e del reddito netto. Esse infatti si inseriscono unicamente nel periodo intercorrente fra il reddito netto e il reddito imponibile, e non mutano altrimenti la partita del contribuente. Della validità della perequazione al posto della stima a far capo dal 1. gennaio 1955 già abbiamo detto.

Sarà comunque necessario, naturalmente, un rafforzamento, sia pur transitorio, dell'apparato amministrativo fiscale, nell'intenzione di giungere a fine 1954 col ritardo riassorbito e con un normale andamento dei termini per la emanazione delle tassazioni. E sarà necessario da parte dei funzionari e impiegati fiscali un raddoppiamento di zelo e di attività ad evitare perdite di tempo e inutili lungaggini.

Per i motivi qui esposti ci è grata l'occasione di raccomandare alla Vostra attenzione i disegni di legge che il presente messaggio accompagna, pregandovi di voler con ciò ritenere evasa l'iniziativa parlamentare del 3 novembre 1952.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1950

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticinovisto il messaggio n. 456 del 13 novembre 1953;
su proposta del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1.

Gli art. 30, 31 cpv. 2, 32, 36 cpv. 1, 71 e 72 cpv. 1 della legge tributaria dell'11 aprile 1950, sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Deduzione
iniziale e
per famiglia

« Art. 30. — Dal reddito netto, stabilito in base alle norme precedenti, sono generalmente deducibili per i domiciliati nel Cantone, ad esclusione delle persone imposte in base al consumo

a) Deduzione iniziale :

Sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito gli importi seguenti :

redditi sino a	Fr. 2.000,—	Fr. 1.200,—
redditi da Fr. 2.001,— a	Fr. 4.000,—	Fr. 1.000,—
redditi da Fr. 4.001,— a	Fr. 10.000,—	Fr. 800,—
redditi da Fr. 10.001,— a	Fr. 15.000,—	Fr. 600,—
redditi oltre Fr. 15.000,—		Fr. 400,—

b) Deduzioni per la famiglia :

Sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito, per contribuenti coniugati oppure vedovi o divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, gli importi seguenti :

reddito sino a	Fr. 5.000,—	Fr. 600,—
redditi da Fr. 5.001,— a	Fr. 10.000,—	Fr. 500,—
redditi oltre Fr. 10.000,—		Fr. 400,—

« Art. 31 cpv. 2. — Il reddito inferiore a Fr. 200,— è esente d'imposta ».

Deduzione per
figli e persone
a carico

« Art. 32. — L'imposta dovuta è ridotta di Fr. 10,— per ogni figlio al disotto dei 18 anni senza attività lucrativa e per ogni persona interamente invalida o ricoverata a carico. Limitatamente all'imposta cantonale tale importo è aumentato a Fr. 15,— cadauno per il terzo e il quarto, a Fr. 20,— per il quinto e seguenti figli o persone a carico ».

« Art. 36 cpv. 1. — Gli immobili e loro accessori nonchè i macchinari situati nel Cantone sono imposti per il valore di perequazione, pari all'80 % del valore di stima ufficiale, riservato l'art. 37 ».

Tassa
immobiliare

« Art. 71. — Sul valore dei beni descritti e valutati come agli articoli 36, 37 e 38, i Comuni prelevano, senza deduzione alcuna di debiti, una speciale tassa immobiliare. Sono esenti unicamente gli immobili la cui imposizione è esclusa dal diritto federale, gli edifici pubblici e amministrativi dello Stato e dei Comuni, le chiese e i cimiteri.

La tassa è calcolata nel modo seguente :

se il moltiplicatore non supera il 70 % delle aliquote base : 0,65 ‰;

se il moltiplicatore supera il 70 % e non il 100 % delle aliquote base :
1 ‰;

se il moltiplicatore supera il 100 % e non il 150 % delle aliquote base :
1,25‰;

se il moltiplicatore supera il 150 % e non il 200 % delle aliquote base :
1,50‰;

se il moltiplicatore supera il 200 % delle aliquote base il 2‰ ».

« Art. 72 cpv. 1. — Quando per la copertura del fabbisogno comunale occorresse un importo globale superiore al 150 % delle aliquote base, il Comune potrà chiedere l'intervento del Cantone per la copertura della metà dell'eccedenza ».

Art. 2.

Gli articoli 30, 31 cpv. 2, 32, 71, e 72 cpv. 1, così modificati entrano in vigore con effetto al 1. gennaio 1954.

L'art. 36 cpv. 1, così modificato, entra in vigore il 1. gennaio 1955.

Art. 3.

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore conformemente a quanto è stabilito nell'articolo precedente.

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 17 luglio 1944 sulla pubblica assistenza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio n. 456 del 13 novembre 1953;
su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli art. 41 cpv. 1 e 42 della legge 17 luglio 1944 sulla pubblica assistenza (modificazione 17 dicembre 1951) sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

« Art. 41 cpv. 1. — L'imposta per la pubblica assistenza corrisponde al 0,50 % sul reddito e al 0,50‰ sulla sostanza imponibile delle persone fisiche, al 0,85 % sull'utile e al 0,85‰ sul capitale delle persone giuridiche, secondo le classificazioni definitive dell'imposta cantonale dello stesso anno ».

« Art. 42. — Lo Stato versa ogni anno a favore del conto sulla assistenza pubblica un contributo di Fr. 2.200.000,— ».

Art. 2.

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 1954.

